

D.P.C.M. 27 luglio 2007¹.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'*art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ed in particolare l'*art. 4*;

Visti gli *articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'*art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'*art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», come modificato dal *decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29*, recante «Modifiche al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*, recante disposizioni in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'*art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'*art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'*art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

ART. 1

Raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del *decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*, il raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

ART. 2

Scambio di informazioni.

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'*art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;

c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;

d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*;

b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;

c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

ART. 3

Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180*, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'*art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

ART. 4

Attività di proposta per l'esame tecnico.

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'*art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.